

Giudice di Pace di Ivrea, sentenza del 4 novembre 2020

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso presentato in data 5 giugno 2020 omissis si rivolgeva al Giudice di pace di Ivrea al fine di ottenere l'annullamento del verbale redatto dalla Polizia Locale di San Mauro Torinese per violazione dell'articolo 146 del codice della strada

In particolare, adduceva la ricorrente:

1. L'avvenuta prescrizione del termine di notifica del verbale;
2. L'illegittimo accertamento in differita della contravvenzione in assenza dell'agente sul posto a presidio dell'apparecchiatura;
3. L'accertamento strumentale automatico illegittimo per mancanza di direttive fornite dal ministero dell'interno sentito il ministero dei trasporti in relazione ai rilievi automatici di infrazioni al codice della strada fuori dai centri abitati
4. La non approvazione ne omologazione della strumentazione "Redvolution" utilizzata nel caso in esame per i rilievi dell'informazione;
5. La mancata autorizzazione prefettizia all'installazione dello strumento "Redvolution" e la mancata individuazione da parte del Prefetto della strada ove collocato il dispositivo predetto tra quelle nelle quali è possibile la collocazione nonché l'assenza di delibera di autorizzazione della Giunta all'installazione dell'apparecchio di cui sopra
6. La non omologazione dell'apparecchiatura "Redvolution", per la testazione differita dell'infrazione
7. L'illegittimità della prova fotografica e in ogni caso non commissione da parte del ricorrente della violazione di cui all'art. 146 comma 3 cds:
8. Il superamento del termine di legge previsto per la notifica del verbale e la conseguente illegittimità dello stesso.

La prima udienza del 9/07/2020 si svolgeva in modalità cartolare .

Alla successiva udienza del 16/10/20 le parti rassegnavano le conclusioni ed il giudice di pace tratteneva a decisione la causa dando lettura del dispositivo .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e deve peraltro essere accolto.

Il verbale inerente la violazione di norme del codice qualora la contestazione non avvenga nell'immediatezza del fatto deve essere notificato entro 90 giorni dalla data della commessa infrazione.

La notifica eseguita in data 27/02/20 al si riferisce a verbale del 21/11/19.

Appare di tutta evidenza che la notifica dello stesso è stata fatta oltre il termine di giorni 90 previsto dalla legge in caso di mancata immediata contestazione dell'infrazione al codice della strada

La mancata e tempestiva notifica del verbale non è imputabile certamente all'amministrazione convenuta che ha provveduto all'invio tempestivo dello stesso alla ricorrente al corretto indirizzo anagrafico.

L'atto non è stato tuttavia notificato dalle poste che lo ha restituito al Comune di San Mauro Torinese

Il Comune di San Mauro Torinese lo ha quindi rinotificato, non tuttavia nel termine di 90 giorni dalla data dell'infrazione.

La non tempestiva notifica dell'infrazione, nella fattispecie, non è neppure imputabile alla ricorrente e le relative conseguenze non possono quindi sulla stessa ricadere negativamente.

Alla luce di quanto sopra, il provvedimento impugnato deve essere annullato.

Il carattere assorbente della censura testé esaminata rende superflue l'esame dagli altri motivi proposti.

Spese compensate per le ragioni sopra esposte

P.Q.M.

Il giudice di pace di Ivrea avv. Enrica Brogna definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:

Visti gli atti e le difese, sentite le parti;

Visto l'art 204 bis Codice della strada

Accoglie il ricorso e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato .

Compensa le spese.